

BGer 2C 646/2020 vom 5. Oktober 2020

Bundesgericht, 2020-10-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_646_2020

FR: TF 2C 646/2020 du 5 octobre 2020

IT: TF 2C 646/2020 del 5 ottobre 2020

Regeste

Revoca del permesso di domicilio UE/AELS | Cittadinanza e diritto degli stranieri

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 144 II 184 consid. 1 pag. 186; 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rispettivi rinvii).

E. 1.2

La ricorrente è cittadina italiana e l'ALC (RS 0.142.112.681) le conferisce, di principio, un diritto a soggiornare in Svizzera, per svolgervi o meno un'attività lucrativa (DTF 136 II 177 consid. 1.1 pag. 179), motivo per cui l'eccezione di cui all'art. 83 lett. c n. 2 LTF non trova applicazione nei suoi confronti (sentenza 2C_310/2012 del 12 novembre 2012 consid. 1.2). Il suo gravame, presentato in tempo utile (art. 100 cpv. 1 e 46 cpv. 1 lett. b LTF) e diretto contro una decisione finale di un'autorità cantonale di ultima istanza con carattere di tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 e art. 90 LTF), è quindi ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.

E. 1.3

Giusta l' art. 42 LTF , un ricorso davanti al Tribunale federale deve contenere conclusioni, motivi e indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1); nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2). Nell'allegato ricorsuale, la parte ricorrente deve di conseguenza confrontarsi almeno sommariamente con i considerandi del giudizio impugnato, esponendo in quale misura lo stesso sarebbe lesivo del diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1 e 2.3 pag. 245 seg.). Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale, che dev'essere fatta valere con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254).

E. 2.1

Oggetto di disamina può essere unicamente la questione di sapere se il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha, a ragione, confermato il giudizio con cui il Governo ticinese ha dichiarato irricevibile il ricorso sottopostogli il 17 marzo 2020 (per mancato versamento dell'anticipo delle presunte spese processuali) rispettivamente ha aggiunto che non entrava in considerazione una restituzione in intero del termine di pagamento. In altre parole oggetto di giudizio è unicamente l'eventuale applicazione arbitraria del diritto procedurale cantonale. Ora, l' art. 106 cpv. 2 LTF impone alla parte ricorrente di specificare quali diritti di carattere costituzionale ritiene lesi e di esporre le sue censure in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo (DTF 142 III 364 consid. 2.4 pag. 368; 141 I 36 consid. 1.3 pag.

41; 135 III 232 consid. 1.2 pag. 234 e rispettivi rinvii).

E. 2.2

Nella presente fattispecie l'allegato ricorsuale nulla contiene in merito all'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale, segnatamente riguardo ad un'interpretazione arbitraria (su questa nozione vedasi DTF 138 I 49 consid. 7.1 pag. 51; 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2 pag. 318 seg.; 134 II 124 consid. 4.1 pag. 133) dell'art. 11 LALPS in virtù del quale il Consiglio di Stato può esigere il versamento di un anticipo per le spese processuali e della conseguenza (l'inammissibilità dell'allegato ricorsuale) che deriva dalla mancata osservanza del termine accordato a tal fine, rispettivamente dell'art. 15 LPAm il quale permette di ottenere una restituzione in intero del termine se il mancato pagamento è dovuto ad un incolpevole impedimento. Limitarsi, come fatto dalla ricorrente, a precisazioni puntuali sulla propria situazione e ad addurre che non poteva affidare a terzi l'impegno di ritirare la raccomandata indirizzata, non adempie all'evidenza le esigenze dell' art. 106 cpv. 2 LTF . L'impugnativa sfugge pertanto ad un esame di merito.

E. 2.3

Per i motivi illustrati il ricorso si avvera pertanto manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all' art. 108 cpv. 1 LTF .

E. 2.4

Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.